

Codice A1816B

D.D. 3 febbraio 2020, n. 92

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Viale Fabrizio - Interventi selvicolturali in Comune di Peveragno, località Regione Peiron-Grima - Istanza n. 49997/2019.



ATTO N. DD-A18 92

DEL 03/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Viale Fabrizio - Interventi selvicolturali in Comune di Peveragno, località Regione Peiron-Grima – Istanza n. 49997/2019.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 49997/2019 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta Viale Fabrizio, in data 03/12/2019 – assunta al Protocollo n. 57458;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 14/01/2020, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali progettati;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

- l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Sig. Viale Fabrizio (titolare della ditta individuale omonima) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Peveragno (località Regione Peiron-Grima), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Località	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	21	0,1118
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	22	0,0842
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	24	0,0856
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	30	2,3664
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	32	0,4709
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	33	0,0561
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	41	0,4242
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	42	0,3637
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	44	0,2387
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	46	1,4340
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	52	0,5859
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	53	0,9812
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	54	0,2721
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	55	0,3364
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	56	0,4954
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	59	0,5802
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	65	0,2655
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	61	0,1199
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	63	0,3032
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	67	0,1170
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	70	1,3450
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	75	0,2768
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	127	1,4848
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	134	0,1599
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	135	0,4196
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	138	1,4968
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	164	0,6233
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	168	0,2351
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	178	0,5135
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	179	0,5636
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	190	0,3569
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	191	1,8950
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	210	0,1905
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	211	0,4313

Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	231	0,0080
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	232	0,0440
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	233	0,5030
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	234	0,4720
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	235	0,6040
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	236	0,9585
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	237	0,1168
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	231	0,1474
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	244	0,6326
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	246	0,4277
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	296	0,6279
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	298	0,7363
Peveragno	Peiron-Grima	-----	35	300	0,2273
<i>Totale complessivo</i>					26,1910

- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 26,1910 di tipologie forestali diverse, ed essere conforme allo stesso; tale superficie è costituita dai seguenti soprassuoli: castagneto ceduo / a struttura irregolare (CA20X) su 14,9000 ha, castagneto ceduo / a struttura irregolare con latifoglie d'invasione (CA20B), su 3,0100 ha, rimboschimento di conifere del piano montano (RI20X), su 6,4800 ha, acero-tiglio-frassineto di invasione (AF50X), su 1,8010 ha;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati dalla presente Determinazione Dirigenziale;

- si prescrive che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento forestale vigente, commi 3, 4, 5, in ragione dell'articolazione annuale dei lavori, prima dell'inizio degli stessi sui lotti annuali, vengano trasmessi al Settore Tecnico Regionale di Cuneo i piedilista di assegno delle piante individuate secondo le modalità previste;

- si prescrive che, ai sensi dell'art. 42bis del Regolamento forestale vigente, , in ragione dell'articolazione annuale dei lavori, prima dell'inizio degli stessi sui lotti annuali, vengano trasmessi al Settore Tecnico Regionale di Cuneo i piedilista delle piante oggetto di conservazione a tempo indefinito;

- si approva il numero delle piante prelevabili sull'intera superficie di intervento, desumibile dalle aree di saggio effettuate, che comporta l'abbattimento di n. 18427 esemplari (11399 piante nel castagneto ceduo / a struttura irregolare, 2348 piante nel castagneto con latifoglie di invasione, 3888 piante nel rimboschimento di conifere, 792 piante nell'acero-tiglio-frassineto di invasione);

- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento pari a 4.686 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

- si prescrive che le superfici di intervento annuali e i volumi di ripresa massima di ogni lotto annuale vengano così adeguati:
 - 1^ anno: 5,1596 ha 923 mc,
 - 2^ anno: 5,1597 ha 923 mc,
 - 3^ anno: 5,4477 ha 975 mc,
 - 4^ anno: 5,4477 ha 975 mc,
 - 5^ anno: 4,9763 ha 890 mc;

- si prescrive il rilascio a tempo indeterminato di una pianta morta ed una viva ogni 0,5 ha, per favorire la biodiversità;

- potranno essere tagliate:
 - nei lotti di sostituzione di specie, piante di conifere o comunque piante morte in piedi, gravemente deperienti o instabili,
 - nei lotti di ceduzione, piante che non siano contrassegnate espressamente per il rilascio,
 - nei lotti di conversione all'altofusto (castagneto con latifoglie di invasione) e di diradamento (acero-tiglio-frassineto di invasione), all'interno delle aree campione quelle piante da abbattere secondo i criteri di contrassegnatura stabiliti dal consulente tecnico forestale; al di fuori delle aree campione il taglio dovrà replicare esattamente i criteri di assegno applicati all'interno delle stesse;

- non potranno essere tagliate: *piante diverse da quanto indicato al punto precedente*;

- per le aree a rimboschimento interessate dall'intervento di sostituzione di specie, si prescrive che venga effettuato annualmente un sopralluogo congiunto a fine lavori, per verificare le aree su cui sia applicabile la deroga all'obbligo di rinfoltimento localizzato con latifoglie autoctone ai sensi dell'art. 12 del Regolamento forestale;

- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste*, sia per trattore che per gru a cavo, che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali,

2. in particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione

c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

1) chiusura e protezione degli accessi

2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, *qualora previste*, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 5 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Fto Graziano Volpe